

STATUTO

PARTES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SPOLETO PG VIA 3 SETTEMBRE
SCALA C SNC

Numero REA: PG - 276815

Codice fiscale: 03271320545

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-12-2022 - Statuto completo	2
--	---

	Statuto Sociale	
	Titolo I	
	Denominazione - Sede - Durata	
	Art. 1 - Denominazione	
	È costituita una società cooperativa a responsabilità limita-	
	ta denominata: "PARTES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	Art. 2 - Sede	
	La società ha sede nel Comune di Spoleto.	
	Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filia-	
	li. Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito	
	dello stesso Comune è di competenza degli amministratori.	
	Art. 3 - Durata	
	La durata della società è stabilita fino al giorno 31 (tren-	
	tuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), salvo proroghe o anti-	
	cipato scioglimento.	
	Titolo II	
	Scopo - Oggetto	
	Art. 4 - Scopo Mutualistico	
	La cooperativa è retta e disciplinata dal principio della mu-	
	tualità di cui all'art. 45 della Costituzione della Repubbli-	
	ca Italiana; essa svolge pertanto la propria funzione senza	
	fini di lucro o speculazione privata. La cooperativa, pertan-	
	to, è costituita nelle forme dell'art. 1 della l. 381/91	
	(G.U. n. 283 del 3 dicembre 1991), "Disciplina delle Coopera-	
	tive Sociali", con riferimento in particolare all'art. 1,	
	1	

	lett. a), ed ha dunque lo scopo di perseguire l'interesse ge-	
	nerale della comunità alla promozione umana e all'integrazio-	
	ne sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle at-	
	tività elencate nel medesimo articolo 1, lett. a) della l.	
	381/1991, sue modifiche e integrazioni, ivi comprese, nei li-	
	miti di legge, le attività comunque accessorie, funzionali o	
	strumentali a quelle ivi elencate, che siano ovviamente fun-	
	zionali al perseguimento dell'interesse generale della comu-	
	nità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini, nei termini previsti dal medesimo art. 1 della l.	
	381/91.	
	La Cooperativa si propone, inoltre, di perseguire lo scopo,	
	per i propri soci lavoratori, della continuità di occupazione	
	alle migliori condizioni retributive e professionali, con es-	
	si instaurando, in aggiunta al rapporto sociale, un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in	
	qualsiasi altra forma di legge, ivi compresi i rapporti di	
	collaborazione coordinata non occasionale, restando sin d'ora	
	inteso che le modalità di svolgimento delle prestazioni lavo-	
	rative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento	
	ai sensi dell'articolo 6 della l. 3 aprile 2001, n. 142 e	
	che, in ogni caso, al fine del miglior perseguimento dello	
	scopo sociale, la Cooperativa potrà valersi anche di presta-	
	zioni lavorative fornite da non soci.	
	La Cooperativa si ispira ai valori cristiani e ai principi	
	2	

	che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in	
	rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità,	
	la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio	
	delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunita-	
	rio, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con	
	lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per po-	
	ter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo svi-	
	luppo socio-economico e culturale delle comunità, si propone	
	di cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre	
	imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su	
	scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa è orientata, in una logica di co-programmazio-	
	ne e co-progettazione, alla implementazione di metodologie di	
	co-design delle politiche pubbliche volte a definire ed inno-	
	vare politiche, piani e programmi, elaborare vision e azioni	
	condivise, nonché servizi e prodotti di interesse socio-cul-	
	turale ed economico per soggetti pubblici e privati, anche e-	
	laborando progetti e realizzando interventi finalizzati a	
	fornire risposte alle esigenze del territorio.	
	La Cooperativa vuole, altresì, promuovere, sviluppare e ge-	
	stire, anche in un'ottica di sostenibilità, progetti e pro-	
	cessi orientati a valorizzare e salvaguardare il patrimonio	
	paesaggistico e culturale delle comunità mettendo in campo un	
	approccio ecosistemico che tenga in considerazione l'intrec-	
	cio tra le dimensioni storica, culturale, sociale e naturale,	
	3	

	attivando e valorizzando gli ecosistemi socio-naturali. In	
	questo senso la Cooperativa interviene nell'ambito del turi-	
	smo responsabile, accessibile e sostenibile, dell'economia	
	civile e circolare, nell'ottica di promozione del territorio,	
	della valorizzazione e tutela del patrimonio culturale, arti-	
	stico, ambientale anche nella prospettiva delle future gene-	
	razioni.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti, gli Ammi-	
	nistratori devono rispettare il principio di parità di trat-	
	tamento nei confronti dei soci.	
	La Cooperativa ispira la propria azione anche al principio di	
	sussidiarietà circolare e di perseguimento dell'interesse ge-	
	nerale così come esplicitato nell'art. 118 della Costituzione	
	ultimo comma e intende realizzare lo scopo mutualistico sopra	
	descritto anche mediante il coinvolgimento delle risorse del-	
	la comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità	
	di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie an-	
	che all'apporto dei soci lavoratori - la responsabile gestio-	
	ne dell'impresa.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	Stante il disposto di cui all'art. 1, c. 4 del d.lgs. 112/17,	
	la Cooperativa possiede di diritto la qualifica di impresa	
	4	

	sociale.	
	Art. 5 - Oggetto Sociale	
	Considerato lo scopo mutualistico come definito all'art. 4	
	che precede, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la	
	Cooperativa ha, in generale, come oggetto sociale quello del-	
	la progettazione, gestione e realizzazione, in ogni forma, di	
	interventi servizi socio-sanitari ed educativi, nonché, la	
	realizzazione di attività di predisposizione ed erogazione di	
	servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni econo-	
	miche destinate a rimuovere e superare le situazioni di biso-	
	gno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso	
	della sua vita; nonché, ancor più in generale, la Cooperativa	
	ha comunque ad oggetto la realizzazione di ogni attività co-	
	munque prevista dall'art. 1, l. 381/91, lett. a).	
	E dunque la Cooperativa, anche in coerenza con l'ambito	
	dell'attività appena descritta, si propone, tra l'altro, di	
	progettare e/o realizzare e/o gestire, direttamente e/o su	
	affidamento, in qualunque forma prevista dalla legge:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successi-	
	ve modificazioni, e, dunque, anche di interventi che, in qua-	
	lunque forma, generino l'erogazione di servizi, a pagamento o	
	gratuiti, destinati a rimuovere e superare le situazioni di	
	bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel	
	corso della sua vita e, fra questi, a titolo esemplificativo	
	5	

	e non esaustivo:	
	b) interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. 104/1992	
	e successive modificazioni e di cui alla l. 112/2016, e loro	
	successive modifiche ed integrazioni; interventi e servizi di	
	educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,	
	nonché qualunque attività culturale di interesse sociale con	
	finalità educativa;	
	c) servizi di assistenza, di sostegno e di riabilitazione ef-	
	fettuati a domicilio presso la famiglia e/o presso la scuola	
	e/o presso strutture di accoglienza, strutture comunitarie,	
	ospedali, case di cura, luoghi di villeggiatura, soggiorni	
	residenziali, marini e montani;	
	d) strutture di accoglienza residenziali e semiresidenziali	
	per soggetti in stato di bisogno con l'erogazione di servizi	
	socio-sanitari, educativi, assistenziali, socio-culturali,	
	nonché gestione di servizi vari di ausiliariato come: predi-	
	sposizione dei pasti, manutenzione e sanificazione degli am-	
	bienti, strettamente ed esclusivamente inerenti la gestione	
	delle strutture di accoglienza, in un'ottica di gestione glo-	
	bale e autonoma delle strutture stesse;	
	e) progetti specifici all'interno di strutture residenziali e	
	semiresidenziali per la riabilitazione di soggetti portatori	
	di problematiche socio-sanitarie, comportamentali, socio-re-	
	lazionali e socio-culturali, all'interno di residenze sanita-	
	6	

	rie riabilitative, di residenze sanitarie assistenziali, di	
	residenze protette e strutture particolarmente innovative sul	
	versante riabilitativo, terapeutico e assistenziale;	
	f) servizi residenziali e semiresidenziali, di soggiorni re-	
	sidenziali o diurni, anche in modalità di <i>co-housing</i> tempora-	
	nei, con annessi o meno servizi di animazione, laboratoriali,	
	esperienziali, culturali e simili, per minorenni, care lea-	
	vers, neet e giovani in condizione di fragilità, nonché la	
	prototipazione e sperimentazione di servizi innovativi;	
	g) servizi residenziali di servizi di <i>co-housing</i> , ovvero abi-	
	tare condiviso, per l'inclusione ed il sostegno di soggetti	
	in condizione di fragilità, nonché servizi residenziali di	
	servizi ed esperienze di "co-housing temporaneo" a forte im-	
	patto educativo, riabilitativo, relazionale e di inclusione	
	socio-culturale;	
	h) servizi di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale	
	per migranti, servizi di accoglienza ed integrazione per apo-	
	lidi, richiedenti e titolari di asilo, di protezione sussi-	
	diaria e speciale, rifugiati, minori non accompagnati;	
	i) attività di assistenza medica, infermieristica, sanitaria	
	a carattere domiciliare, oppure realizzata presso centri di	
	servizio opportunamente allestiti o messi a disposizione da	
	enti pubblici o privati, connesse anche con l'utilizzo delle	
	nuove tecnologie;	
	j) servizi domiciliari, o di centri per la riabilitazione mo-	
	7	

	toria, direttamente o in strutture convenzionate e non;	
	k) attività educativa e di assistenza per minorenni in strut-	
	ture scolastiche, residenziali, territoriali, in asili nido,	
	in asili aziendali, in asili nido aziendali ed in centri so-	
	cio-ricreativi anche stagionali;	
	l) servizi psico-pedagogici al domicilio, in famiglia e nelle	
	scuole, nonché attività di sostegno rivolte alle famiglie	
	nonché, ancora, attività di assistenza sociale, interventi e	
	prestazioni sanitarie;	
	m) strutture di accoglienza e progettualità per persone an-	
	ziane autosufficienti e non, nonché di servizi integrati per	
	residenze protette;	
	n) progetti e iniziative sul versante dello sviluppo di comu-	
	nità, anche in un'ottica di <i>welfare community allargata</i> (Co-	
	munità di Riferimento), anche mediante l'utilizzo delle nuove	
	tecnologie e di metodologie partecipative per il coinvolgi-	
	mento, la valorizzazione ed il protagonismo delle comunità	
	locali, con particolare attenzione al benessere individuale e	
	collettivo, alla promozione e la cura dei beni comuni, alla	
	promozione di pratiche di cittadinanza attiva, alla rigenera-	
	zione partecipata, alla rivitalizzazione e al riuso di spazi	
	inutilizzati, sottoutilizzati, da valorizzare e beni confi-	
	scati alla criminalità organizzata.	
	o) interventi e progetti di turismo responsabile, accessibile	
	e sostenibile, anche e in particolare rivolto a persone in	
	8	

	condizioni di bisogno, in qualunque grado, in un'ottica di	
	conservazione e promozione della comunità e del territorio	
	locale e del relativo patrimonio culturale.	
	p) interventi di formazione extra-scolastica, finalizzata al-	
	la prevenzione della dispersione scolastica e al successo	
	scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed	
	al contrasto della povertà educativa;	
	q) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori, quindi promozione e rea-	
	lizzazione, anche in collaborazione con associazioni, impre-	
	se, fondazioni e altri enti pubblici e privati, di attività e	
	progetti volti a favorire l'orientamento e la ricerca di la-	
	voro;	
	r) interventi di animazione culturale, sportiva e del tempo	
	libero, finalizzate alla prevenzione del disagio giovanile -	
	e, in generale al disagio della persona e alla promozione u-	
	mana in coerenza con il disposto di cui all'art. 1 l. 381/91	
	- e, dunque, anche alla rimozione e al superamento di situa-	
	zioni di bisogno e di difficoltà; in tal senso, la Cooperati-	
	va potrà, fra l'altro, a scopo esemplificativo e non esausti-	
	vo, realizzare attività di <i>welfare</i> culturale, anche attraver-	
	so la realizzazione di residenze artistiche, e ogni altra at-	
	tività connessa, nell'ambito di progettazioni e servizi di	
	inclusione socio-culturale, promuovere e gestire HUB, quali	
	infrastrutture fisiche, relazionali e digitali, che si carat-	
	9	

	terizzano come laboratori di innovazione <i>crossover</i> socio-cul-	
	turali <i>oriented</i> e, così, organizzare manifestazioni, eventi,	
	spettacoli sportivi, culturali, turistici e ricreativi in ge-	
	nere, mediante anche l'impianto, l'esercizio e la conduzione	
	di palestre, biblioteche, luoghi di spettacolo, <i>co-working</i> ,	
	laboratori, anche d'inclusione sociale, ed altre attività	
	<i>hand made</i> e pratiche di comunità che possano contribuire al	
	benessere psico-fisico, all'inclusione ed alla crescita delle	
	persone coinvolte;	
	s) organizzazione e conduzione di percorsi di formazione ri-	
	volti a cittadini e soggetti svantaggiati sotto il profilo	
	socio-economico che abitano in località, urbane e rurali,	
	contraddistinte da situazioni di " <i>emarginazione culturale</i> " al	
	fine di diffondere la cultura, l'attivazione civica e la cura	
	del territorio;	
	t) in generale, ogni intervento socio-sanitario, educativo e	
	socio-culturale, di prevenzione, assistenza, cura e riabili-	
	tazione, ma anche di promozione, di valorizzazione personale	
	e di integrazione socio relazionale e inclusione, a favore	
	delle persone svantaggiate quali anziani, disabili, minori,	
	soggetti con problemi psichiatrici, malati, tossicodipenden-	
	ti, alcolisti, detenuti ed ex-detenuti, immigrati, apolidi,	
	richiedenti e titolari di asilo, di protezione sussidiaria e	
	speciale, rifugiati, minori non accompagnati, <i>care leavers</i> ,	
	<i>neet</i> , giovani e giovani adulti in condizione di fragilità, a-	
	10	

	bitanti delle aree interne e comunque a tutti i soggetti che	
	necessitano di intervento sociale, sanitario, educativo e	
	culturale, tenuto conto dell'età, della condizione personale	
	e familiare e della condizione sociale.	
	u) attività di ricerca scientifica di particolare interesse	
	sociale, nonché attività di consulenza, di analisi territo-	
	riali anche per conto di enti ed associazioni, con conseguen-	
	te redazione di piani di miglioramento territoriali per lo	
	sviluppo turistico ambientale e socio-culturale; studi di	
	fattibilità, gestione rapporti con organizzazioni turistiche,	
	pubbliche e private, operanti in Italia e all'estero, osser-	
	vatori turistici e culturaliprogettazione, articolazione e	
	svolgimento di attività di formazione, studio e ricerca teo-	
	rica e applicata in ambito territoriale, sociale, culturale,	
	artistico - creativo con particolare attenzione alla promo-	
	zione di un approccio interdisciplinare e multiprospettico e	
	alla messa in pratica di sperimentazioni di ricerca-azione;	
	v) Promozione e gestione di infrastrutture e servizi per il	
	welfare collaborativo anche attraverso l'implementazione di	
	piattaforme digitali collaborative che mettano in contatto	
	persone e reti, domanda e offerta, conoscenze e competenze;	
	abilitino la nascita di nuovi prodotti e servizi a partire	
	dalla valorizzazione di risorse inutilizzate, sottoutilizza-	
	te, tacite e informali; consentano la partecipazione di pro-	
	fessionisti, cittadini, istituzioni ed enti della società ci-	
	11	

	vile	
	w) Promozione e realizzazione di percorsi di co-progettazione	
	e di networking per l'implementazione di pratiche di comunità	
	educante al fine di favorire il coinvolgimento, la sinergia e	
	la collaborazione orizzontale tra Scuola, Terzo Settore, e-	
	spressioni di cittadinanza attiva, Enti locali, il sistema e-	
	conomico e altri attori territoriali, quale impegno condiviso	
	volto a garantire il benessere e la crescita di ragazze e ra-	
	gazzi, a prevenire e ad intervenire su fenomeni di dispersio-	
	ne scolastica, su situazioni di povertà educativa e di margi-	
	nalità sociale dei giovani.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine alle attività sopra elencate, o ad es-	
	se in qualunque modo funzionale o strumentale, ivi comprese,	
	sempre in un'ottica di pura accessorietà, la produzione e la	
	vendita di beni ad un fine non esclusivamente economico ma	
	sociale ed educativo, valorizzato dalla sua specificità di-	
	stintiva in quanto privilegiante aspetti di solidarietà non	
	lucrativa.	
	La Cooperativa potrà in ogni caso compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobi-	
	liare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od	
	utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime com-	
	12	

	presa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, at-	
	trezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali.	
	Le attività sopra elencate saranno svolte nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia di esercizio di professioni riserva-	
	te per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi	
	albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o per la ristrutturazione o per il potenziamento a-	
	ziendale nonché adottare procedure di programmazione plurienn-	
	nale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento azienda-	
	le, ai sensi della l. 59/1992 ed eventuali norme modificative	
	ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai	
	titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2526 del codice ci-	
	vile.	
	Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere participa-	
	zioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non	
	di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività ana-	
	loghe e comunque accessorie all'attività sociale, con parti-	
	colare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di al-	
	tre cooperative sociali, purché per la misura e per l'oggetto	
	della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato	
	l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione	
	assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione	
	di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in pos-	
	13	

	Sesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o	
	iscritte in appositi albi o elenchi.	
	Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 c.c. alle condizioni e	
	nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento ap-	
	provato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del rag-	
	giungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni	
	attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	Titolo III	
	Soci - Rapporti Sociali	
	Art. 6 - Soci	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in gra-	
	do di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, sen-	
	za alcuna distinzione di razza, religione e provenienza.	
	Sono soci cooperatori tutti i soggetti che, nelle forme e nei	
	modi previsti dallo Statuto e dai regolamenti della coopera-	
	tiva:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	14	

	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio d'impresa;	
	- approvano e aderiscono integralmente allo scopo mutualisti-	
	co.	
	I soci cooperatori comprendono i soci lavoratori e i soci vo-	
	lontari.	
	Sono soci lavoratori coloro che siano in possesso dei requi-	
	siti di seguito richiesti.	
	a) I soci lavoratori che svolgono attività socio-sanitaria ed	
	educativa nei devono essere in possesso di richiesti i requi-	
	siti di capacità professionali adeguate allo svolgimento del-	
	la propria mansione, dei titoli all'uopo previsti dalla leggi	
	e dai regolamenti; essi devono avere capacità di lavoro in e-	
	quipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di	
	iniziativa personale in campo.	
	b) I soci lavoratori che non svolgono attività socio-sanita-	
	ria ed educativa, devono avere proporzionata e adeguata capa-	
	cità di svolgere le proprie mansioni in relazione alla qua-	
	lità che essi assumono con l'ingresso in cooperativa.	
	I soci che partecipano all'oggetto sociale attraverso la pro-	
	pria attività lavorativa possono farlo nella forma del lavoro	
	15	

	subordinato, della collaborazione non occasionale o del lavoro autonomo, nonché in qualunque ulteriore forma che sia conforme a legge e ai regolamenti interni.	
	Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.	
	I soci volontari devono offrire garanzie di onestà e moralità ed accettare integralmente lo scopo e la finalità della Cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.	
	I soci cooperatori hanno diritto di instaurare rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti dell'effettiva e concreta capacità della Cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi	
	16	

	dei Soci medesimi. Correlativamente, la Cooperativa ha il do-	
	vere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano ri-	
	chiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione so-	
	ciale e la necessità di rispettare il principio di parità di	
	trattamento.	
	Art. 7 - Categoria Speciale di Soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527 c. 3 c.c., i cui diritti ed obblighi	
	sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo sog-	
	getti che intendano completare la loro formazione o valutare	
	in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale verrà fissata dall'organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono es-	
	se-re eletti nel Consiglio d'Amministrazione e non godono dei	
	diritti di cui all'art. 2476 c.c. Oltre che nei casi previsti	
	dalla legge e dal presente Statuto, il socio appartenente al-	
	la categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, sal-	
	17	

	vo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso equi-	
	valente a quello previsto nel C.C.N.L. per l'inquadramento	
	professionale del socio stesso, salvo specifica deliberazione	
	del Consiglio d'Amministrazione.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate nel presente	
	Statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	e) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere	
	ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso su decisione	
	dell'organo amministrativo anche prima del termine fissato al	
	momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pa-	
	ri ai soci lavoratori.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed	
	18	

	il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso forma-	
	tivo.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura de-	
	gli amministratori nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci cooperatori.	
	Art. 8 - Domanda di Ammissione	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo, specificando:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e resi-	
	denza, cittadinanza;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti	
	fissati dalla normativa vigente.	
	d) l'incondizionata accettazione dello statuto e dei regola-	
	menti e delle deliberazioni regolarmente assunte;	
	e) ogni altra notizia richiesta dall'organo amministrativo.	
	Se la richiesta è fatta da persona giuridica la domanda deve	
	essere corredata da copia della deliberazione dell'organo	
	competente, dall'atto costitutivo e dalla indicazione della	
	persona delegata alla rappresentanza.	
	Il richiedente, sia persona fisica che giuridica, è responsa-	
	19	

	bile per tutto quanto dichiarato nella domanda di ammissione,	
	non essendo l'organo amministrativo obbligato a verificare la	
	rispondenza al vero di dette dichiarazioni.	
	Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo	
	amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso,	
	in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'ar-	
	ticolo 2528 del c.c.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato ed annotata nel libro dei soci.	
	La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione della	
	quota da cui deriva l'accettazione incondizionata dello sta-	
	tuto sociale.	
	Art. 9 - Obblighi dei Soci	
	Fermi restando tutti gli ulteriori obblighi nascenti dalla	
	legge, dallo Statuto e dai regolamenti, il socio è obbligato:	
	a) al versamento della quota sottoscritta, della tassa di am-	
	missione, quest'ultima se e nella misura stabilita annualmen-	
	te dall'assemblea dei soci e del sovrapprezzo;	
	b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deli-	
	bere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo ammini-	
	strativo;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali parte-	
	cipando alle attività nelle forme e nei modi stabiliti dallo	
	statuto, dal regolamento interno e dalle delibere assunte da-	
	gli organi sociali.	
	20	

	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio è quello	
	risultante dal libro soci. Il socio è tenuto a comunicare al-	
	la Cooperativa - con raccomandata o altro mezzo idoneo a dare	
	garanzia di ricezione della comunicazione - eventuali varia-	
	zioni del domicilio, variazioni che hanno effetto, nei rap-	
	porti con la cooperativa, 30 (trenta) giorni la ricezione	
	della relativa comunicazione. Le comunicazioni effettuate	
	dalla Cooperativa al socio all'indirizzo e-mail o di posta e-	
	lettronica certificata dal socio comunicate alla Cooperativa	
	hanno altresì piena efficacia e validità nei rapporti fra il	
	socio e la Cooperativa.	
	Art. 10 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	a) per morte, recesso o per esclusione se il socio è persona	
	fisica;	
	b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 11 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è ammesso	
	quando:	
	a) il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) il socio non sia più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il suo rapporto di lavoro con la Cooperativa sia stato mo-	
	mentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di	
	21	

	lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri	
	motivi, anche risultanti dal regolamento;	
	d) il socio abbia cessato in via definitiva il rapporto di	
	lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato verso	
	la stessa.	
	Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni	
	della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi	
	di cui all'articolo 2532 c.c.	
	In ogni caso la dichiarazione di recesso deve essere comuni-	
	cata alla Cooperativa almeno tre mesi prima della chiusura	
	dell'esercizio in corso perché possa produrre effetto con la	
	chiusura del medesimo esercizio; ove ciò non avvenga l'effe-	
	to di produrrà con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia l'organo amministrativo, su richiesta dell'interes-	
	sato, potrà far decorrere l'effetto del recesso dalla comuni-	
	cazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 12 - Esclusione del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'organo amministra-	
	tivo, con deliberazione motivata, può escludere il socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammis-	
	sione;	
	b) risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che de-	
	rivano dalla Legge, dal presente Statuto, dai regolamenti ap-	
	provati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto	
	22	

	mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi so-	
	ciali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accor-	
	dare al socio un termine per adeguarsi;	
	c) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabi-	
	li come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455	
	c.c. o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare ma-	
	terialmente la Società;	
	d) svolga attività in contrasto o concorrente con quella del-	
	la società;	
	e) venga condannato con sentenza penale per reati infamanti;	
	f) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli	
	obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa;	
	g) si renda moroso - nei termini infra descritti - nel paga-	
	mento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento.	
	Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 c.c., deve esse-	
	re invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola	
	con i versamenti. Trascorsi due mesi dall'invito senza che il	
	socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione	
	lo stesso sarà escluso dalla società. In ogni caso, i ritar-	
	dati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che	
	verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito regolamen-	
	to.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per giusta causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	23	

	opposizione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazio-	
	ne. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante con l'annotazione nel libro dei	
	soci da farsi a cura degli amministratori.	
	Art. 13 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusio-	
	ne sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno o con altro mezzo idoneo a dare ga-	
	ranzia di ricezione.	
	Le controversie che insorgono tra i soci e la Cooperativa in	
	merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministra-	
	zione su tali materie sono demandate alla decisione dell'Ar-	
	bitro Unico come regolato nel presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata o altro mezzo idoneo a dare garanzie di ricezio-	
	ne entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 14 - Liquidazione	
	Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio	
	defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammis-	
	sione alla società o non vogliano subentrare), avranno dirit-	
	to soltanto al rimborso del valore nominale delle somme ver-	
	sate oppure dalla minore somma risultante dal bilancio del-	
	24	

	l'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rappor-	
	to sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	La domanda di rimborso deve essere effettuata, a pena di de-	
	cadenza, con lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo a da-	
	re garanzia di ricezione, e, nel termine di sei mesi dalla	
	approvazione del bilancio relativo al detto esercizio deve	
	procedersi alla liquidazione.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche al di fuori dai limiti di cui all'articolo 1243	
	c.c.	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenu-	
	ti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non	
	versati e, ai sensi dell'articolo 2536 c.c., nei limiti della	
	somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	gli eredi o legatari del socio defunto.	
	Art. 15 - Libro Soci	
	La Cooperativa deve istituire il libro dei soci, da tenersi a	
	25	

	cura degli amministratori secondo le disposizioni dettate in	
	materia di società per azioni, in quanto compatibili.	
	In deroga agli articoli 2470, comma 1, e 2479-bis, c. 1,	
	c.c., il trasferimento delle partecipazioni sociali e la co-	
	stituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra	
	vivi che per successione a causa di morte, nonché il mutamen-	
	to del domicilio dei soci, hanno effetto nei confronti della	
	società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, che	
	gli amministratori sono obbligati ad eseguire nel più breve	
	tempo possibile dal momento del deposito nel registro delle	
	imprese eseguito ai sensi di legge.	
	Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3,	
	2471, comma 1 c.c., e le altre disposizioni inderogabili di	
	legge.	
	Art. 16 - Prestiti Sociali	
	I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della	
	cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento del-	
	l'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in	
	tema di raccolta del risparmio presso soci.	
	Titolo IV - Soci Sovventori	
	Art. 17 - Soci Sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	26	

Art. 18 - Conferimenti dei Soci Sovventori		
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.	
Art. 19 - Circolazione delle azioni di sovvenzione		
	Le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
Art. 20 - Emissione delle azioni di sovvenzione		
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa, l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei	
	27	

	soci cooperatori e l'eventuale termine minimo di durata del	
	conferimento.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del-	
	l'emissione della partecipazione.	
	Art. 21 - Diritti dei soci sovventori	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari	
	a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-	
	ciale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul	
	fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori,	
	in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferi-	
	to dai soci cooperatori;	
	c) ad ogni socio sovventore spetta un voto, a prescindere	
	dall'ammontare dei conferimenti da ciascuno effettuati.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna Assemblea.	
	I soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 (cin-	
	que) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La de-	
	correnza del recesso è fissata dalla data di ricezione della	
	notifica del recesso stesso.	
	Titolo V	
	28	

	Patrimonio Sociale	
	Art. 22 - Patrimonio Sociale	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale cia-	
	scuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dal-	
	le leggi vigenti;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori rappresen-	
	tati da quote del valore nominale minimo di €. 500,00 (cin-	
	quecento virgola zero zero);	
	c) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi	
	di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsa-	
	te ai soci receduti, esclusi gli eredi o legatari dei soci	
	dei soci defunti a norma dell'articolo precedente;	
	d) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle	
	tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo	
	destinati e dall'accantonamento del sovrapprezzo;	
	e) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di	
	particolari rischi o in previsione di oneri futuri;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fi-	
	ne di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali	
	altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a	
	norma di legge.	
	È fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia du-	
	rante la vita della Cooperativa che al suo scioglimento; alle	
	29	

	riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui	
	all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e sue	
	successive modifiche ed integrazioni.	
	Art. 23 - Quote sociali	
	Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a	
	pegno o vincolo e né essere cedute a terzi, e nemmeno ad al-	
	tri soci, con effetto verso la società se la cessione non è	
	autorizzata dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo	
	2530, c. 1, c.c., salvo in questo caso il diritto di recesso	
	del socio.	
	Le somme versate a titolo di contributo istruttorio per l'am-	
	missione non sono rimborsabili in nessun caso.	
	Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quo-	
	ta il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla	
	legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle	
	quote sottoscritte.	
	Art. 24- Riserve	
	In base a quanto disposto dall'articolo 2545 quater c.c., le	
	riserve indivisibili possono essere utilizzate per la coper-	
	tura delle perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che	
	la società aveva destinato a operazioni di aumento di capita-	
	le sociale.	
	Qualunque sia l'ammontare del capitale del fondo di riserva	
	30	

	legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta	
	per cento) degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperativa nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	Titolo VI	
	Strumenti finanziari	
	Art. 25 - Emissione di strumenti finanziari	
	La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo	
	amministrativo assunta a maggioranza assoluta dei suoi mem-	
	bri, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti	
	di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sot-	
	toscrittori la qualifica di soci. Si applicano l'articolo	
	2526, ultimo comma, e l'articolo 2483 c.c.	
	Titolo VII	
	Esercizio Sociale	
	Art. 26 - Esercizio Sociale	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla	
	predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della relazio-	
	ne degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo	
	31	

	2428 c.c., indicando specificatamente nella stessa i criteri	
	seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in con-	
	formità con il carattere cooperativo della Società, nonché e-	
	videnziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo	
	2545 e 2513 c.c., le condizioni di prevalenza mutualistica.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bi-	
	lancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura nei limiti ed all'oggetto della So-	
	cietà, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio, alle condizioni previste dal secondo comma	
	dell'art. 2364 c.c.	
	L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita, nel ri-	
	spetto dell'art. 2514 c.c., e quindi:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale ordinaria;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale	
	minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rap-	
	presentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai	
	sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifi-	
	che ed integrazioni;	
	32	

	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 27 - Ristorni	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica. L'Assemblea, che approva il pro-	
	getto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, te-	
	nuto conto dei commi seguenti. I ristorni attribuiti ai soci	
	lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa	
	retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura	
	del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi	
	ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a),	
	33	

	della legge 3 aprile 2001 n. 142. La ripartizione del ristor-	
	no ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente se-	
	condo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi	
	ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, c.c. e da predi-	
	sporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base	
	dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati	
	tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	a) ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	b) qualifica professionale,	
	c) compensi erogati,	
	d) tempo di permanenza in cooperativa,	
	e) tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante ero-	
	gazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del	
	capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzio-	
	ne di azioni di sovvenzione.	
	Titolo VIII	
	Organi Sociali	
	Art. 28 - Organi sociali	
	Sono organi della società l'assemblea dei soci, il Consiglio	
	d'Amministrazione e l'Organo di Controllo, se nominato.	
	Art. 29 - Assemblea	
	34	

	L'assemblea delibera sulle seguenti materie:	
	a) approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto	
	dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017	
	c) la nomina degli Amministratori;	
	d) la nomina dell'organo di controllo;	
	e) le modifiche dell'atto costitutivo;	
	f) operazioni che comportano una modifica sostanziale del-	
	l'oggetto sociale, determinato nell'atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti sociali;	
	g) emissione di azioni destinate ai soci sovventori, stabi-	
	lendone gli importi e le relative modalità;	
	h) ogni argomento che l'organo amministrativo sottoponga alla	
	sua approvazione.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'ap-	
	provazione del bilancio nei termini di cui all'art. 24 che	
	precede.	
	Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle	
	leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabi-	
	lite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale,	
	stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di	
	previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione coo-	
	perativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento	
	interno.	
	I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assem-	
	35	

	blea a condizione però che la domanda relativa sia presentata	
	da almeno un terzo dei soci che hanno diritto di voto nel-	
	l'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere	
	convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richie-	
	sta.	
	Art. 30 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta	
	Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto in seguito, pos-	
	sono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero	
	sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta	
	dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale	
	dovrà risultare con chiarezza:	
	a) l'argomento oggetto della decisione;	
	b) il contenuto e le risultanze della decisione e le eventua-	
	li autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	c) la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di Control-	
	lo, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documen-	
	to affinché i soci ne possano prendere visione);	
	d) l'indicazione dei soci consenzienti;	
	e) l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	f) la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-	
	stenuti che contrari.	
	Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione	
	36	

	con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere	
	scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	
	scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	a) l'argomento oggetto della decisione;	
	b) il contenuto e le risultanze della decisione e le eventua-	
	li autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	c) la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di Control-	
	lo, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documen-	
	to affinché i soci ne possano prendere visione).	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro con-	
	trarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci	
	entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmis-	
	sioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o al-	
	l'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamen-	
	37	

	te comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro so-	
	ci.	
	Le decisioni dei soci sono validamente adottate con il con-	
	senso di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	Per le materie di particolare interesse all'assemblea, essa	
	delibera validamente con la volontà di due terzi degli aventi	
	diritto.	
	La decisione dei soci, adottata a sensi del presente artico-	
	lo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo	
	nel Libro delle decisioni dei soci.	
	La relativa documentazione, in originale, dovrà essere con-	
	servata agli atti della società.	
	Art. 31 - Convocazione dell'Assemblea	
	Con riferimento alle materie indicate nel precedente articolo	
	28, lettere e) ed f), e in tutti gli altri casi espressamente	
	previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo	
	richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei soci, le decisioni dei soci	
	debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare	
	nel rispetto del metodo collegiale.	
	A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Am-	
	ministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Ita-	
	lia. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno	
	otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con let-	
	38	

	tera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo	
	allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante	
	dal libro dei soci, restando inteso che nel caso di convoca-	
	zione a mezzo telefax, posta elettronica certificata o altri	
	mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di te-	
	lefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico	
	recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	
	no, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella a-	
	dunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risul-	
	tasse legalmente costituita.	
	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa re-	
	golarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa sia	
	presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sia pre-	
	sente l'intero organo amministrativo e l'Organo di Controllo,	
	se nominato, e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti.	
	Art. 32 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, l'Assem-	
	blea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	39	

	L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorren-	
	do uno o più scrutatori anche non soci.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-	
	mazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento del-	
	l'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.	
	È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video	
	collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà esse-	
	re dato atto nel relativo verbale:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accerta-	
	re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	40	

	si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video col-	
	legati a cura della società, nei quali gli intervenuti po-	
	tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto ver-	
	balizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli	
	presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si	
	tiene la riunione.	
	Art. 33 - Quorum Assembleari	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato	
	della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera	
	con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Art. 34 - Diritto di voto	
	Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino i-	
	scritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della	
	quota posseduta.	
	41	

	In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono	
	farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci	
	mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta men-	
	zione nel verbale. Ciascun socio non può rappresentare per	
	delega più di un altro socio.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità	
	delle deleghe.	
	Non possono essere delegati né gli amministratori, né i sin-	
	daci, né i dipendenti della società.	
	Art. 35 - Consiglio d'Amministrazione	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'as-	
	semblea dei soci al momento della nomina, da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabi-	
	le da 3 a 7 eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne	
	determina di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indi-	
	cate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un perio-	
	do superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori sono	
	rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vi-	
	ce-presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea.	
	42	

	Art. 36 - Compensi del Consiglio d'Amministrazione	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Entro i limiti di spesa della relativa delibera assembleare,	
	spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere	
	dell'Organo di controllo, se nominato, determinare l'ulterio-	
	re remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di	
	particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato, nei termini di legge.	
	Art. 37 - Decisioni del Consiglio d'Amministrazione	
	1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede so-	
	ciale o anche altrove, purché nel territorio italiano, previa	
	convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso	
	lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da	
	almeno un terzo dei consiglieri.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la mag-	
	gioranza degli amministratori in carica.	
	Il consigliere che senza giustificato motivo omette di assi-	
	stere più di tre sedute consecutive è considerato automatica-	
	mente decaduto; è altresì considerato automaticamente decadu-	
	to il consigliere che con le sue assenze tiene un comporta-	
	mento speculativo artatamente volto all'elusione della san-	
	zione in precedenza indicata.	
	La convocazione è fatta con ogni mezzo idoneo ad assicurare	
	43	

	la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.	
	Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza	
	delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli	
	Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo, qua-	
	lora nominato.	
	Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono valida-	
	mente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, con-	
	tigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti	
	condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verba-	
	le:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al Presidente della riunione di accer-	
	tare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	della riunione, constatare e proclamare i risultati della vo-	
	tazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti.	
	44	

	Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche me-	
	diante consultazione scritta o sulla base del consenso e-	
	spresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti	
	dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argo-	
	mento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.	
	Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	In caso di parità di voti, dopo un supplemento di discussio-	
	ne, si procede ad una nuova votazione; nel caso permanga la	
	parità prevale il voto del Presidente.	
	Art. 38 - Poteri del Consiglio d'Amministrazione	
	Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della	
	società nonché per l'adozione di tutte le delibere inerenti	
	alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente	
	statuto sociale.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le opera-	
	zioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comun-	
	que rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli	
	che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e	
	pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro	
	deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sul-	
	l'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di	
	contratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla	
	costituzione, modificazione od estinzione di qualsiasi dirit-	
	to reale, sul conferimento di procure sia generali che spe-	
	45	

	ciali, sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione	
	dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della	
	cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge re-	
	tribuzioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali	
	della cooperativa relativi alle scelte aziendali ed agli in-	
	vestimenti.	
	Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della coopera-	
	tiva a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e	
	consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresen-	
	tanza, assistenza e tutela, la cui azione possa tornare utile	
	alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché commettere, nei	
	limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli	
	compositori, controversie riguardanti la società.	
	Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a	
	uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui nu-	
	mero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consi-	
	glio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e	
	2544 del c.c. L'organo amministrativo, nei limiti consentiti	
	dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecni-	
	ci, anche tra estranei stabilendone la composizione, le man-	
	sioni ed eventualmente i compensi.	
	Art. 39 - Presidente del Consiglio d'Amministrazione	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti	
	la società di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	46	

	Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche	
	amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nel-	
	le liti attive e passive riguardanti le Società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui	
	mansioni spettano, se nominato, al Vice-Presidente.	
	Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa	
	sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad attesta-	
	re lo stato di assenza o impedimento del Presidente.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il	
	Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge i	
	propri poteri al Vice Presidente o a un membro del Consiglio	
	nonché con speciale procura, ad impiegati della società.	
	Art. 40 - Vicende del Consiglio d'Amministrazione	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'ar-	
	ticolo 2386 c.c., non ricorrendo tuttavia la necessità di ap-	
	provazione da parte dell'Organo di controllo qualora que-	
	st'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati	
	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	47	

	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di	
	controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	dell'Organo di controllo l'Assemblea può essere convocata da	
	ogni socio.	
	La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto se-	
	condo quanto previsto dall'articolo 2385 c.c.	
	Titolo IX - Controlli	
	Art. 41 - Nomina dell'organo di controllo	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via fa-	
	coltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o	
	società di revisione legale) quale organo di controllo. L'As-	
	semblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo	
	di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo ca-	
	so, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, e-	
	letti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti	
	previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e sca-	
	de alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La retri-	
	48	

	buzione annuale dell'organo di controllo è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata dell'ufficio.	
	Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, e-	
	sercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno es-	
	sere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti	
	di legge	
	Titolo X - Controversie	
	Art. 42 - Arbitrato	
	Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ov-	
	vero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le contro-	
	versie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ov-	
	vero nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la vali-	
	dità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle	
	quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico	
	ministero.	
	Le suddette controversie sono devolute alla cognizione di un	
	arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale competente in	
	funzione della sede della società, il quale dovrà provvedere	
	alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla	
	parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato	
	non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richie-	
	sta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale	
	del luogo in cui ha sede la società.	
	49	

	La sede dell'arbitrato è fissata dall'arbitro nominato nel-	
	l'ambito della Provincia in cui ha sede la società.	
	L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina;	
	lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto, ed il	
	lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-	
	bente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro.	
	La soppressione e la modifica della presente clausola compro-	
	missoria deve essere approvata con delibera dei soci, con la	
	maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci	
	assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta	
	giorni, esercitare il diritto di recesso.	
	Titolo XI - Norme finali	
	Art. 43 - Principi mutualistici	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	I requisiti mutualistici, di seguito riepilogati, previsti	
	dall'art. 2514 c.c. sono inderogabili e devono di fatto esse-	
	re osservati. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	50	

	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 44 - Regolamenti	
	Il funzionamento tecnico, organizzativo ed amministrativo	
	della Società potrà essere disciplinato da uno o più regola-	
	menti interni da redigersi a cura del Consiglio di Ammini-	
	strazione e da approvarsi dall'Assemblea.	
	Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri	
	del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati,	
	l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno	
	costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico	
	dei dipendenti della società.	
	Art. 45 - Liquidazione	
	In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea	
	nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci,	
	stabilendone i poteri. In caso di cessazione della Cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere de-	
	stinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui alla Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e	
	51	

53 di 54

54 di 54